

REGOLAMENTO (CEE) N. 964/91 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1991****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 315/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere

classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile per il prodotto n. 1 dell'allegato dal 30 aprile al 31 dicembre 1991 e per il prodotto n. 2 dell'allegato a partire dal 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 24.

ALLGATO

Descrizione della merce	Classifica Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Prodotto sotto forma di polvere, che presente le principali caratteristiche analitiche seguenti (% in peso): — grasso butirrico 5,8 — proteine del siero di latte 74,3 (78,9 su secco) — lattosio 6,0 — ceneri 2,9	0404 90 33	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dai testi dei codici 0404, 0404 90 e 0404 90 33. Tale prodotto è escluso dal codice 0404 10, e causa del tenore in proteine, lattosio e grasso butirrico, che differisce nettamente da quello del siero di latte in polvere.
2. Funghi della specie <i>Agaricus</i>, completamente cotti, immersi in acqua eventualmente addizionata di sale e/o di acido citrico e/o di acido citrico SO₂ e refrigerati. I funghi, che non sono condizionati per la vendita al dettaglio, vengono generalmente utilizzati come materia prima nell'industria delle conserve.	2003 10 10	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 20, e dal testo dei codici NC 2003, 2003 10 e 2003 10 10.